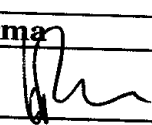
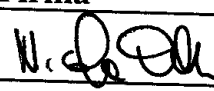


Resoconto Verbale CDS

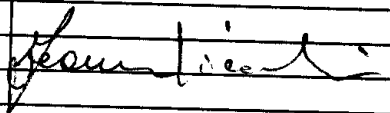
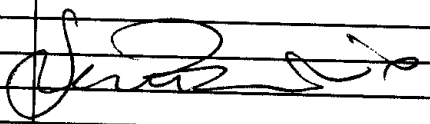
Il giorno 12/06/2014, alle ore 10,35 presso la Giunta Regionale della Campania, UOD "Energia e carburanti" della DG "Sviluppo economico ed attività produttive", al Centro Direzionale di Napoli, IS A6, piano 9, si è tenuta la riunione della Conferenza di Servizi nell'ambito del procedimento di autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. del 29 dicembre 2003, n. 387, di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte FER di cui al codice progetto 500/087, proposto dalla società SIRI ENERGIA SRL, con sede in Roma, c.f. - P. IVA - CCIAA 02550170647.

Alla riunione sono stati invitati gli Enti di cui alle note del 27/05/2014, prot. reg. 360914 e 22/5/2014 prot. 352785, e risultano presenti, come dichiaratisi, ai sensi degli artt. 47 e 48 del DPR 445/00 e smi, con la sottoscrizione del presente atto, i sottoscrittori a margine delle seguenti tabelle

REGIONE CAMPANIA	Rappresentante	Firma
UOD Energia e carburanti	Fortunato Polizio	

SOGGETTO PROPONENTE	Rappresentante	Firma
SIRI ENERGIA SRL	De Vizia Nicola	

CONTROINTERESSATI	Rappresentante	Firma
Francesco Vigorita		

ENTE	Rappresentante	Firma
Aeronautica militare		
ANAS		
ARPAC		
ASL		
Autorità di Bacino Puglia		
Autorità di Bacino Liri ...		
Comando provinciale VVFF		
Comune di Lacedonia		
Comune di Monteverde	Ricciardi Francesco	
Comune di Bisaccia		
Comune di Aquilonia		
Comunità montana		
Enac		
Enav		
Maridipart		
Ministero dei Beni Culturali		
Ministero dei Trasporti USTIF		
Ministero MISE		
Provincia		
RFC		
DG 5206 UOD 09 prodotti agricoli e zootecnici		
DG 5206 UOD 07 usi civili		
DG 5206 UOD 15 servizi prov		
DG 5309 UOD 03 Pianificazione aree protette		
DG 5308 UOD 08 genio civile		
DG 5309 UOD 07 cave e torbiere		
DG 5205 UOD 07 VIA	Branaccio Simona	
TERNA		

L'amministrazione procedente evidenzia che la presente riunione della conferenza di servizi discende dalla sentenza del TAR Campania 1709/2014. Nonostante diffida del proponente a chiudere il procedimento direttamente con provvedimento espresso senza conferenza di servizi, in cui sono sollevate questioni in diritto di sicuro rilievo, l'amministrazione procedente ha richiesto parere legale all'avvocatura (che si allega al presente) che si è espressa con nota 334951/14 (allegata agli atti) sulla necessità di prevedere il passaggio per la conferenza di servizi. L'amministrazione procedente ha quindi assunto la determinazione di convocazione della presente conferenza sulla scorta di quanto premesso. Ovviamente nell'ambito della presente conferenza le motivazioni della sentenza TAR portano a ritenere che debba essere applicato lo schema dell'art. 14 ter e quater della L. 241/90 e smi anche per il parere ambientale che sarà espresso in questa sede.

L'amministrazione procedente evidenzia che la presente conferenza segue ed assume per buoni i precedenti pareri se non rettificati.

Il controinteressato dichiara di essere favorevole all'intervento in funzione del reddito agli agricoltori e dei servizi che l'azienda effettuerà insieme all'intervento. Pertanto rinuncia al proprio controinteresse.

Il Comune di Monteverde conferma il parere già espresso con ulteriore conferma alla sottoscrizione della convenzione al fine di non mutare tale parere.

L'autorità ambientale deposita agli atti della presente conferenza nota prot. 399734/2014 per formare parte integrante e sostanziale della presente notificandola anche al proponente. Inoltre dichiara essendo istituzionalmente competente, tra l'altro, alle valutazioni ambientali dei progetti sottoposti alla procedura V.I.A.: "l'autorità competente alla VIA partecipa alla Conferenza in relazione al progetto presentato dalla Soc. SIRI ENERGIA per la realizzazione di un parco eolico composto da 20 torri per una potenza complessiva di 60 MW in località Siccardi – Cassonetto del Comune di Monteverde e opere di connessione ricadenti nel comune di Lacedonia (cavidotto, sottostazione AT/MT da ubicare in località Macchialupo nel comune di Lacedonia in corrispondenza dell'incrocio tra le vie Lacedonia-Monteverde e Lacedonia-Mezzana-Macchialupo). L'avv. Brancaccio evidenzia di aver provveduto al rinnovo del procedimento istruttorio della Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione del predetto progetto in esecuzione della nota sentenza n° 1709/2014 pronunciata dalla 7° sezione del TAR Campania di Napoli (su ricorso della predetta Società SIRI ENERGIA) con la quale tra gli altri è stato annullato il D.D. 130 del 10/04/2013 recante parere V.I.A. negativo espresso precedentemente sul ripetuto progetto.

L'avv. Brancaccio nel rimarcare che il procedimento de quo è stato istruito ex novo, a seguito della nota prot. 334951 del 15/05/2014 dell'Avvocatura regionale e anche a seguito della convocazione della CdS prima in data 11/06/2014 e poi in data odierna - in esecuzione dell'anzidetta sentenza e seguendo il dictum del G.A. nonché in armonia alle disposizioni normative in materia pure richiamate nella pronuncia stessa - evidenzia altresì che avverso la citata sentenza è stato proposto e pende appello innanzi al Consiglio di Stato promosso dalla Regione Campania.

L'avv. Brancaccio pone agli atti della Conferenza la nota prot. 399734 del 11/06/2014 con la quale si comunicano all'UOD Energia e al proponente le risultanze dell'istruttoria svolta della Commissione VIA – VI – VAS di cui al Disciplinare organizzativo approvato con DGR n. 406/2011 e ss.mm.ii. L'avv. Brancaccio evidenzia inoltre che non si è provveduto ad emanare il provvedimento espresso di VIA solo ed esclusivamente in ossequio al dictum della predetta sentenza n. 1709/2014.

Sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria di cui alla nota prot. 399734 del 11/06/2014 l'avv. Brancaccio dichiara che il parere di VIA per l'impianto della SIRI Energia è non favorevole per tutto quanto contenuto nella citata nota prot. 399734 del 11/06/2014."

L'amministrazione procedente invita l'autorità ambientale a specificare se il proprio parere è un dissenso costruttivo ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 della L. 241/90 e smi.

L'avv. Brancaccio precisa di essere inconferenza in quantità di autorità competente ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b del Dlgs 152/06 pertanto esprime parere non favorevole di VIA.

L'amministrazione procedente, attese le motivazioni della sentenza prima richiamata e come già evidenziato, acquisisce in questa sede il parere ambientale nell'ambito dello schema previsto dagli artt. 14 ter e quater della L. 241/90. Pertanto necessita che il dissenso sia conforme a quanto previsto dall'art. 14 quater comma 1 della L. 241/90. Ne discende che per poter procedere necessita di qualificare tale dissenso ai sensi della richiamata disposizione per le dovute conclusioni della conferenza.

L'autorità competente ad emettere il parere VIA ritiene il parere espresso conforme a quanto previsto dall'art. 14 quater, comma 1 della L. 241/90 in quanto congruamente motivato (le motivazioni sono contenute nella nota prot 399734/2014). Inoltre nelle stesse motivazioni sono riportate anche le condizioni alle quali l'impianto potrebbe essere realizzato.

Il proponente evidenzia che il parere dell'autorità competente in materia di VIA va contro il dictum della sentenza e si tratta di reiterazione di atteggiamenti già sanzionati. Il parere reso riprende motivazioni di diniego già annullate dal TAR ed in violazione del principio del dissenso costruttivo. Quindi è inammissibile ed equivale a silenzio. Si chiede la chiusura favorevole della cds sulla base dei pareri prevalenti favorevoli. Il proponente ribadisce che la stessa convocazione della conferenza è in violazione ed elusione della sentenza TAR richiamata. La partecipazione del proponente alla odierna seduta non può intendersi acquiescenza alla decisione di riapertura della cds ma è diretta ad evitare l'archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica essendo invece volontà della società proponente di pervenire al più presto al definitivo rilascio dell'autorizzazione unica a suo tempo richiesta. Come già più volte rappresentato all'amministrazione procedente la riconvocazione per il 12/6/2014 della cds già chiusa il 19/4/2013 con l'acquisizione della prevalenza dei pareri favorevoli è illegittima in quanto viola la citata sentenza che ha imposto alla regione di fare applicazione dell'art. 14 ter, comma 6 bis della L. 241/90 e smi, a fini di accelerazione e semplificazione ribadendo quanto già stabilito nell'ordinanza cautelare n° 442/13 secondo cui il procedimento doveva essere concluso nel termine inderogabile del 10/5/2013. La finalità di tali statuizioni del TAR è quella di recuperare i ritardi accumulati a causa del settore VIA secondo principi di massima semplificazione, concentrazione, silenzio assenso anche in materia ambientale, rispetto rigoroso dei termini perentori previsti dall'art. 12 del Dlgs 387/03 e soprattutto secondo il meccanismo procedimentale previsto dall'art. 14 ter comma 6 bis della L. 241/90. Tale disposizione prevede infatti che scaduti, come nel caso di specie, i termini di sospensione della cds per l'acquisizione del parere Via al di fuori di essa, e scaduti anche i termini per l'espressione del VIA in cds e per la conclusione della stessa, l'autorità procedente "in ogni caso adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione" (e quindi senza necessità di riapertura della cds). Va infine ribadito anche che la riconvocazione della presente cds è particolarmente lesiva degli interessi del proponente poiché le impedisce di presentare al GSE entro il previsto termine del 26/6/2014 domanda di partecipazione all'ultima asta per l'assegnazione degli incentivi alle rinnovabili.

L'autorità competente sulla VIA evidenzia che le dichiarazioni del proponente sono imprecise in quanto l'istanza di autorizzazione unica ai sensi del DLGS 387/03 è del 2006 mentre l'istanza di VIA sul progetto da 18 aerogeneratori e 45 Mwe è del 2011 (progetto ampliato a 20 aerogeneratori per 60 Mwe nel 2012). Per quanto riguarda il dissenso costruttivo si evidenzia che nelle motivazioni di cui alla nota 399734/2014 sono riportate tutte le condizioni per le quali sarebbe possibile esprimere un parere favorevole; tali condizioni risultano innovative rispetto a quanto riportato nel DD 130 del 10/4/2013. Inoltre sempre nel rispetto del dictum del giudice la commisione VIA (vedasi nota 399734/2014) ha provveduto a controdedurre alle osservazioni trasmesse dal proponente ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e smi. Ciò detto per quanto riguarda la convocazione della cds si rimanda a quanto dichiarato dall'amministrazione procedente in merito alla nota 334951/14 dell'avvocatura. Per quanto riguarda il meccanismo procedimentale si rimanda a quanto statuito dal punto 14.13 delle Linee Guida Nazionali emanate con DM 10/9/10 ovvero "ai sensi dell'art. 14 ter, comma 4 della L. 241/90 i lavori della cds rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. Decorso il termine di cui all'art. 20 del D Lgs 152/06 e smi, ovvero delle norme regionali di attuazione senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito sulla verifica di assoggettabilità il responsabile del procedimento convoca l'autorità competente affinché si esprimi nella cds. L'inutile decorso del termine di cui all'art. 26, comm a2, del medesimo dlgs 152/2006, ovvero dei diversi termini previsti dalle norme regionali di attuazione per la decisione in materia di VIA implica l'esercizio del potere sostitutivo di cui al medesimo art. 26, comma 2.

Il comune di Monteverde ribadisce il proprio parere subordinato alla stipula della convenzione e evidenzia che l'ufficio VIA si deve fare portavoce presso la regione Puglia e Basilicata delle medesime motivazioni oggetto dell'odierno diniego per i campi eolici confinanti. Inoltre chiede perché le medesime motivazioni non sono state utilizzate per parchi eolici con parere ambientale favorevole nelle aree SIC limitrofe a quello oggetto del presente intervento.

Il controinteressato lascia la cds alle ore 12,30 circa.

L'amministrazione procedente richiama il comune ad esprimere valutazioni attinenti il progetto qui dedotto.

L'autorità competente alla VIA invita il sindaco di Monteverde a rappresentare le sue doglianze nelle sedi competenti in quanto ai sensi della L. 241/90 la cds ha un oggetto determinato.

Atteso che il parere VIA espresso nell'ambito della presente conferenza è di segno negativo e si applica, per quanto evidenziato nella motivazione della sentenza del TAR il procedimento disciplinato dagli artt. 14 ter e quater della L. 241/90, la conferenza, che si conclude a prevalenza di pareri positivi atteso che si assumono per silenzio quelli non pervenuti, si chiude con richiesta di rimessione degli atti alla deliberazione del consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 della L. 241/90.

L'avv. Brancaccio chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione: "La L. 241/1990 e ss.mm.ii. all'art. 14 quater, comma 3 riporta quanto segue: *"Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storicoartistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri..."*

Tale disposizione, laddove utilizza la locuzione **è rimessa** in luogo di **"può essere rimessa"**, implica l'obbligo per l'amministrazione procedente, per il superamento di un dissenso qualificato espresso a tutela di un interesse sensibile, di rimettere la questione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri nei casi previsti dalla richiamata norma. Si ritiene che comunque sia fatta salva l'ipotesi di una decisione conforme al dissenso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, della legge n. 241/1990, ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa, e che, pertanto, la Regione deve essere considerata come un'unica amministrazione, non riscontrandosi una soggettività giuridica distinta per ciascuna delle sue strutture organizzative, ne discende che la posizione della Regione Campania nella conferenza deve essere espressa da un unico rappresentante, quale risultato di sintesi della ponderazione interna dei vari profili di interesse coinvolti, tutto ciò essendo coerente con le finalità di semplificazione e concentrazione dei procedimenti amministrativi perseguite con lo strumento della conferenza di servizi, eluse se la rappresentanza di ciascuna amministrazione è frammentata: con il rischio, da un lato, che la sua manifestazione di volontà non sia univocamente individuabile e, dall'altro, che sia alterata l'espressione dell'indirizzo maggioritario nell'ambito della conferenza a causa della pluralità di voti espressi a nome di una stessa amministrazione.

Il rappresentante della Regione Campania legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'Amministrazione regionale in sede della presente Conferenza è il dirigente dell'UOD Energia.

L'amministrazione procedente, atteso che le questioni sollevate dall'autorità competente alla VIA hanno una natura interpretativa delle disposizioni di legge che potrebbero determinare effetti su tutti i procedimenti in corso, rimetterà la presente determinazione ai vertici amministrativi per le necessarie istruzioni. L'amministrazione procedente comunque richiederà parere legale ulteriore per la verifica delle questioni giuridiche sottese al presente verbale evidenziate dal proponente e dagli enti intervenuti.

L'autorità competente alla VIA chiede chi rappresenta l'autorità procedente in cds a seguito delle dichiarazioni del dott. Polizio.

Il dott. Polizio dichiara che in cds l'autorità procedente è da lui rappresentata per gli specifici compiti di presidenza della medesima.

L'autorità competente alla VIA chiede chi è l'autorità procedente ai sensi della L. 241/90, in particolare in merito all'art. 14 quater comma 3 sopra richiamato.

L'autorità procedente dichiara di essere l'autorità procedente.

L'autorità competente alla VIA prende atto della mancata risposta alla domanda precedente.

Regione Campania Direzione Generale "Sviluppo Economico e attività produttive" Pagina di 5 4

L'autorità competente al VIA chiede che quesiti e pareri inerenti alla presente conferenza vengano sempre trasmessi anche alla UOD 520507.

L'autorità competente alla VIA rileva che atteso che la scelta di rimettere la questione alla presidenza del consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 14 quater comma 3 chiede che tale decisione sia adottata conformemente al dictum del suddetto articolo ovvero dall'autorità procedente enon dalla conferenza.

Il proponente richiede il medesimo invio.

Il presente verbale sarà inviato alle Amministrazioni non presenti alla Conferenza, ai sensi dell'art.14 della L.7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle Amministrazioni presenti in copia, in formato PDF convertito direttamente dal file di scrittura a mezzo indirizzo di posta elettronica certificata "agc12.setto4@pec.regione.campania.it".

La riunione termina alle ore 13,30.

Napoli, 12/6/2014.

